



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 52	di data 20/06/23

Oggetto: L.P. 23/1990 - L.P. 2/2016 E S.M. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE, PIAZZALI E MARCIAPIEDI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - AREA MONTE BONDONE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 27/50 D.D. 16.06.2023. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 238.231,80.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la propria determinazione 16.06.2023 n. 27/50 con la quale è stata approvata la perizia di spesa datata giugno 2023 elaborata dallo scrivente Servizio Gestione Strade e Parchi, per l'affidamento del "Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade, piazzali e marciapiedi di competenza comunale per la stagione invernale 2023-2024 - Area Monte Bondone", dell'importo di complessivi di euro 238.231,80 (oneri compresi),

rilevato che per un disguido nell'utilizzo del prospetto di calcolo, è stato riportata una cifra sbagliata nel totale del quadro economico e che per tale motivo il servizio risorse finanziarie e patrimoniali ha reso visto contabile sfavorevole;

ritenuto quindi necessario annullare la determinazione 16.06.2023 n. 27/50 e adottare la presente per correggere l'errore evidenziato;

premesso che tra le competenze dello scrivente Servizio Gestione strade e parchi rientra la gestione dello sgombero neve dalle strade della città e dei sobborghi, con le conseguenti operazioni di spargitura del sale ed il noleggio di mezzi ed attrezzature idonee presso terzi;

atteso che per quanto riguarda le operazioni di sgombero neve dei marciapiedi e percorsi pedonali comunali, ci si avvale di macchine operatrici (minipale) scelte e dimensionate in ragione della larghezza del marciapiede da sgomberare, mentre per le operazioni sui percorsi pedonali pubblici e marciapiedi non transitabili e non accessibili da mezzi adibiti allo sgombero si procede manualmente tramite operatori;

considerato che l'area del Monte Bondone si colloca nella fascia montuosa più alta dell'intero territorio comunale con un'altitudine che va dai 1.400 metri ai 1.600 metri s.l.m. ed è interessata durante il corso della stagione invernale da svariate ed intense precipitazioni nevose; per tale motivo richiede una puntuale e costante presenza di personale e una molteplicità di interventi dovuti principalmente alla frequenti nevicate che interessano l'intera zona;

atteso che dalla stagione invernale 2020/2021, a causa dalla carenza di dipendenti interni addetti a tali operazioni dovuta alla notevole riduzione di personale che l'Amministrazione comunale ha avuto negli ultimi anni, lo scrivente Servizio affida esternamente le operazioni di sgombero neve e spargimento sale per l'intera rete stradale ricadente nell'area del Monte Bondone comprensiva di piazzali e marciapiedi, mediante procedura di gara sul mercato elettronico

pagina 1/7

(MEPAT);

considerato che per garantire un efficiente servizio per la prossima stagione invernale 2023/2024 è intenzione dello scrivente Servizio procedere all'indizione di una procedura di gara sul mercato elettronico (MEPAT) con la stessa impostazione definita e sviluppata nel corso delle ultime stagioni invernali, tenuto conto della costante carenza di personale operaio e dell'esito positivo dell'esternalizzazione del servizio; a tal fine viene pubblicato apposito avviso pubblico per informare gli operatori economici sulla procedura in esame, assicurare la massima visibilità della procedura di gara e garantire il coinvolgimento del più alto numero possibile di operatori economici presenti sul mercato;

dato atto che pur trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, non rileva ai fini dell'applicazione della clausola sociale prevista dall'art. 32 della L.p. 2/2016, modificato dall'art. 2 della L.p. 11/2019, in quanto si prevede di affidare il servizio a operatori iscritti al bando MEPAT "Servizi di sgombero neve, di pulizia di aree urbane o rurali e servizi connessi", costituiti prevalentemente da ditte artigiane o operatori agricoli in possesso di idonei automezzi e la cui attività principale non è l'attività di sgombero neve ma lavori stradali, edili o nel settore agricolo. Il servizio è svolto direttamente dai titolari delle imprese, essendo la maggior parte ditte individuali, e nel caso di società le operazioni vengono svolte da dipendenti già in forza presso le stesse che, in caso di necessità vengono impiegati per lo svolgimento delle operazioni di sgombero neve;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata giugno 2023, denominata "Servizio di sgombero neve su strade, piazzali e marciapiedi di competenza comunale per la stagione invernale 2023/24 – Area Monte Bondone", composta dagli elaborati di cui all'elenco elaborati, allegato n. 1 del presente provvedimento, dell'importo complessivo di euro 238.231,80 (iva inclusa), di seguito suddiviso:

Anno 2023 (dal 01.11.2023 al 31.12.2023)

Lotto 1	euro	68.803,97
Lotto 2	euro	11.841,96
Sommano (di cui euro 100,00 per oneri sicurezza)	euro	80.645,93
Iva 22%	euro	17.742,10
Totale anno 2023 (A)	euro	98.388,03

Anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.03.2024)

Lotto 1	euro	96.356,36
Lotto 2	euro	18.269,68
Sommano (di cui euro 100,00 per oneri sicurezza)	euro	114.626,04
Iva 22%	euro	25.217,73
Totale anno 2024 (B)	euro	139.843,77
Totale perizia (A+B)	euro	238.231,80

considerato che per la rete viaria comunale, i piazzali ed i marciapiedi ricadenti nell'area del Monte Bondone sono stati individuati n. 2 lotti di gara in base alla tipologia d'intervento: il primo riguardante l'intera viabilità e piazzali di competenza comunale, che necessita dell'impiego di specifici automezzi e attrezzature per la rimozione della neve, e l'altro lotto riguardante la sola viabilità pedonale (marciapiedi), che prevede l'impiego di minipale di adeguate dimensioni e potenza

atteso che la suddivisione in due lotti, in coerenza con il disposto dell'art. 7 della L.p. n. 2/2016 e s.m., è stata effettuata sulla base di considerazioni legate alla necessità di effettuazione dello sgombero neve nel più breve tempo possibile a precipitazione avvenuta e contemporaneamente su tutto il territorio interessato, garantendo in tal modo la sicurezza dei cittadini;

dato atto che ciascun operatore economico avrà la possibilità di presentare offerta

pagina 2/7

per uno o entrambi i lotti in gara;

rilevato che gli importi a base di gara stabiliti per ogni singolo lotto sono stati determinati sulla base dell'andamento storico delle precipitazioni nevose degli ultimi tre anni, in quanto risulta impossibile determinare un importo preciso su eventi di natura climatica e quindi con nessuna possibilità di previsione se non un trend degli ultimi anni, che comunque non può dare alcuna certezza del prosieguo; detti importi, per natura del servizio e per garantire la pulizia e pubblica sicurezza, possono subire notevoli variazioni sia in aumento che in diminuzione determinate dagli eventi di natura climatica;

atteso che, rispetto alla precedente stagione invernale, le quote fisse inserite nella perizia di spesa sono state adeguate alla variazione percentuale ISTAT del 7,9% (periodo di riferimento aprile 2022 – aprile 2023);

atteso che per dette operazioni si procederà all'affidamento tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione (MEPAT), ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 e s.m. previa pubblicazione di avviso di pubblico interesse al fine di acquisire manifestazioni di interesse per lo svolgimento del servizio in oggetto;

richiamato l'art. 3, comma 5 bis della l.p. 2/2020 e s.m., ai sensi del quale fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo (ora 139 mila euro), dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;

ritenuto quindi necessario, trattandosi di affidamento rientrante nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lett. c) della l.p. 2/2016, (servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) di importo superiore ad euro 139.000,00, individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lett. c) della L.p. n. 2/2016;

evidenziato che per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un punteggio massimo di n. 100 punti di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.p. 2/2016, riferibili agli elementi di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		
	OFFERTA ECONOMICA	Punteggio max 15 punti
	OFFERTA TECNICA	Punteggio max 85 punti
P1	Messa in disponibilità per ogni lotto di n. 1 mezzo sostitutivo rispetto a quelli offerti in caso di guasto, fermo restando un'unica quota di fermo macchina	
	- nessuna disponibilità di mezzo sostitutivo	0 punti
	- n. 1 mezzo sostitutivo messo a disposizione	15 punti
P2	Data immatricolazione del mezzo richiesto in dotazione. Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il primo mezzo con immatricolazione più recente e punteggio proporzionato alle offerte con il primo mezzo meno recente considerando il numero di mesi di immatricolazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.	max 25 punti

P3	Vicinanza al territorio di esecuzione del contratto, identificato con la Piazza di Vason, della sede operativa dove sono alloggiati i mezzi e le attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio. Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con la distanza chilometrica minore e punteggio proporzionato in misura decrescente alle offerte con distanza chilometrica maggiore.	max 25 punti
P4	Miglioramento della tempistica di intervento a seguito di chiamata	
	- nessun miglioramento (entro 1 ora dalla chiamata)	0 punti
	- miglioramento della tempistica (entro 30 minuti dalla chiamata)	20 punti

dato atto che per la valutazione dell'offerta economica trova applicazione il regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della l.p. 2/2016 di cui al D.P.P. 21.10.2016 n. 16-50/Leg.;

considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m. non viene nominata la commissione tecnica in quanto gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare;

evidenziato che per quanto riguarda l'offerta economica il ribasso può essere effettuato esclusivamente sulla quota fissa forfettaria definita per ogni lotto e viene valutato secondo la seguente formula matematica:

$$[(R_i/R_{max})^{(0,30)}] \times 15$$

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

Nel caso di differenze di ribasso espresso in cifre e ribasso espresso in lettere, la stazione appaltante ritiene valido il ribasso espresso in lettere;

atteso che ai fini dell'ammissione alla gara è richiesta la sola abilitazione al bando del mercato elettronico riferito alla categoria merceologica "Servizi di sgombero neve, di pulizia di aree urbane o rurali e servizi connessi";

rilevato che la presente procedura è caratterizzata dall'apertura al mercato conseguita tramite la pubblicazione di avviso sul profilo committente e non sono poste limitazioni al numero degli operatori economici partecipanti, fermo restando il requisito dell'iscrizione al bando MEPAT sopra citato. In tal modo è perseguito l'obiettivo di consentire la partecipazione alla procedura da parte di tutti gli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti e pertanto non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del principio di rotazione di cui alle "linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", approvate con delibera della Giunta provinciale 13.03.2020 n. 307;

dato atto che tra gli elaborati di perizia è presente il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) datato giugno 2023;

ritenuto, in considerazione della natura del servizio legato alle variazioni stagionali che non consentono compiutamente di stimare con precisione il costo del servizio, di prevedere la possibilità di effettuare variazioni in aumento con la semplice chiamata dell'aggiudicatario, mediante assunzione dei necessari atti contabili;

ritenuto di vietare il subappalto delle prestazioni di cui al presente affidamento, in considerazione di ragioni tecnico organizzative, riassumibili in sintesi nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

vista la bozza di contratto, costituente elaborato di perizia, recante le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale con l'appaltatore, che viene sottoscritto mediante scambio di corrispondenza con gli affidatari del servizio;

ritenuto di autorizzare fin d'ora l'affidamento diretto ad operatori economici del settore nel caso in cui uno o entrambi i lotti in gara dovessero andare deserti, posta la necessità di assicurare l'attivazione tempestiva del servizio;

richiamata la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 40.000,00 euro, parte integrante del vigente Piano esecutivo di gestione, in cui sono previsti i servizi indicati nella sopra citata perizia di spesa;

ritenuto congruo, ai fini di quanto sopra, procedere all'affidamento dei servizi in argomento per il biennio 2023-2024 e procedere conseguentemente alla prenotazione della spesa sugli stessi esercizi in base a quanto stabilito dall'art. 183 comma 3 e comma 6 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie d.d. 13.06.2023 prot. 176095 e d.d. 15.06.2023 prot. 179704;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di annullare per le motivazioni in premessa la propria determinazione 16.06.2023 n. 27/50;
2. di approvare la perizia di spesa datata giugno 2023 elaborata dallo scrivente Servizio Gestione Strade e Parchi, per l'affidamento del "Servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade, piazzali e marciapiedi di competenza comunale per la stagione invernale 2023-2024 - Area Monte Bondone", dell'importo di complessivi di euro 238.231,80 (oneri compresi), costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1) che, firmato dal Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
3. di affidare il servizio di cui al punto 1. mediante avviso pubblico agli operatori economici e successivo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. h) e comma 5 della L.p. 23/90 e s.m., tramite gli strumenti elettronici di negoziazione (MEPAT) esteso a tutti quanti abbiano manifestato interesse e siano iscritti al bando "Servizi di sgombero neve, di pulizia di aree urbane o rurali e servizi connessi";
4. di stabilire che l'affidamento avviene tramite il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5 bis della l.p. 23.03.2020 n. 2, dall'art. 16 comma 2 lett. c) della L.p. n. 2/2016 e s.m. e 17 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m. non viene nominata la commissione tecnica in quanto gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare;
6. di dare atto che gli elaborati di perizia di cui all'elenco sopra citato, comprendono la bozza di contratto recante le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale con gli affidatari del servizio, da sottoscrivere mediante scambio di corrispondenza;
7. di prevedere, per le motivazioni in premessa, la possibilità di effettuare variazioni contrattuali in aumento con la semplice chiamata dell'aggiudicatario, mediante assunzione dei necessari atti contabili;
8. di autorizzare fin d'ora l'affidamento diretto ad operatori economici del settore nel caso in cui uno o entrambi i lotti in gara dovessero andare deserti;
9. di prenotare la somma di euro 238.231,80 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 per euro 98.388,03 e all'esercizio finanziario 2024 per euro 139.843,77 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 98.388,03 entro la data del 31.12.2023 e per euro 139.843,77 entro la data del 31.12.2024;
11. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei relativi contratti mediante scambio di corrispondenza autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
12. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
13. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà la sottoscritta Dirigente alla stipulazione dei contratti.

Allegati in formato elettronico
allegato 1 - elenco elaborati

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 20/06/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 52

di data 20/06/23

Oggetto: L.P. 23/1990 - L.P. 2/2016 E S.M. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE, PIAZZALI E MARCIAPIEDI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - AREA MONTE BONDONE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 27/50 D.D. 16.06.2023. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 238.231,80.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2023	10051.03.01108	U.1.03.02.99.999	2703			98.388,03	"	122834 (1103106 7)
U	P	2024	10051.03.01108	U.1.03.02.99.999	2703			139.843,7 7	"	122835 (1103107 0)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 giugno 2023

pagina 1/2

